

ART. 7

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari

[...]

4. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:

a) almeno una postazione di salvataggio e un assistente abilitato al salvamento, per ogni 80 metri di fronte mare o frazione, provvisto di brevetto di salvamento estensione mare in corso di validità. La postazione di salvataggio deve essere ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione. La postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo ed idonea ad assicurare, da parte dell'assistente bagnanti, la visibilità di tutte le zone di mare ricadenti nel fronte mare a lui assegnato. Tale postazione deve essere stabile, realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa. Sarà cura del concessionario porre in essere le azioni utili per impedire che siffatta postazione di salvataggio venga attinta dal moto ondoso. La postazione di salvataggio - se in numero di uno rispetto ai limiti sopra fissati - deve essere ubicata il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare. Qualora il fronte mare da sorvegliare derivi dal consorzio tra più strutture balneari anche nel caso in cui risulti incluso nel consorzio un tratto di spiaggia libera o siano presenti più postazioni nella stessa struttura, le postazioni dovranno essere posizionate suddividendo il fronte mare il più possibile secondo criteri di equidistanza.

b) Qualora le strutture balneari che per conformazione e dimensioni della spiaggia in concessione dovessero trovarsi nella oggettiva e comprovata esigenza di non poter installare la postazione di salvataggio nelle modalità sopra indicate, potranno avanzare dedicata istanza presso l'Ufficio Circondariale marittimo intesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga all'art.7, comma 4, lett. a) della presente ordinanza; in alternativa dovrà essere garantita comunque una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniali marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa.

c) un battello di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata il più possibile nelle vicinanze della postazione e comunque a non più di metri 10 dalla stessa;

d) cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;

e) due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono e un salvagente del tipo "Rescue Can;

f) un binocolo;

g) un paio di pinne;

h) pennone di idonea altezza

[...]

i) megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.

[...]

ART. 10

Obblighi per l'assistente bagnante

1. L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio, che deve essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve:

- a) indossare una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta bianca "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile;
- b) essere dotato di un fischiotto a 3 (tre) camere;
- c) essere in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità da esibire al personale accertatore.

Stralcio da Ordinanza di Sicurezza Balneare 34/2024 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Loano